



COMUNE DI BIENO

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI
ED ASSOCIAZIONI**

(Art. 7, L.R. 31 luglio 1993, n. 13 Suppl. ord. n. 1 al B.U. 10 agosto 1993 n. 37)

Allegato alla deliberazione consiliare n. 14 del 25.03.1996

Art. 1

Il presente Regolamento determina le modalità per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti ed Associazioni, in applicazione del disposto di cui all'art. 7 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13.

Art. 2

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria di legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni stesse.

Art. 3

I Rappresentanti degli Enti, Istituzioni ed Associazioni possono, a titolo gratuito, ottenere copia del presente regolamento e degli atti di concessione dei benefici assegnati ai sensi del medesimo.

Art. 4

1. Le istanze per la concessione di contributi o di benefici economici devono essere presentate:

- a) entro il 15 ottobre di ogni anno se riferite all'attività ordinaria;
- b) in qualunque momento se riferite ad attività straordinaria o manifestazioni o iniziative non programmabili.

2. Le istanze stesse, redatte secondo gli schemi allegati e sottoscritte dal legale Rappresentante dell'Ente, Istituzione od Associazione, devono contenere l'esatta individuazione delle finalità cui l'intervento contributivo è destinato.

3. La Giunta Comunale, sulla base delle istanze pervenute nei termini e delle risorse disponibili, provvederà al riparto ed all'assegnazione dei relativi benefici.

4. Tali provvedimenti, nei quali saranno evidenziati anche i soggetti e le iniziative esclusi dai benefici stessi e le motivazioni dell'esclusione, dovranno essere adottati entro e non oltre i due mesi successivi la data di esecutività del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di competenza.

Art. 5

1. La Giunta comunale potrà concedere benefici economici a sostegno di ogni iniziativa promossa nell'interesse della Comunità Bienata ed, in particolare, nei seguenti settori:

- a) attività ed iniziative finalizzate alla tutela delle consuetudini e tradizioni locali ed alla salvaguardia del territorio;
- b) attività sportive e ricreative;
- c) attività culturali e sociali;
- d) protezione civile;
- e) sviluppo turistico;
- f) specifiche iniziative a scopo di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere, colpite da calamità.
- g) ogni altra attività od iniziativa che rappresenti un particolare interesse per la Comunità Bienata.

Art. 6

1. La concessione di benefici economici potrà essere disposta favore di fondazioni, istituzioni di carattere pubblico e privato, dotate di personalità giuridica od anche non riconosciute, associazioni e comitati che esercitano la loro attività nell'interesse della Comunità.

Art. 7

1. Gli interventi a favore dei Soggetti di cui al precedente articolo saranno disposti mediante:

- a) concorsi finanziari per attività ordinarie;
- b) concorsi finanziari per manifestazioni;
- c) concorsi finanziari una tantum per attività ed iniziative a carattere straordinario;
- d) concessioni in uso, in forma agevolata, di impianti, strutture ed attrezzature comunali, da effettuarsi mediante atto del Sindaco che, nell'escludere ogni e qualsiasi responsabilità a carico dell'Ente proprietario, individui il Soggetto a carico del quale saranno eventualmente addebitate le spese conseguenti l'utilizzo degli impianti, strutture ed attrezzature.

2. I benefici finanziari si intendono concessi con vincolo di destinazione per le finalità indicate nella relativa istanza.

Art. 8

1. L'istanza per la concessione di interventi finanziari a concorso dell'attività di ordinaria gestione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività.

2. Le successive istanze, oltre al preventivo ed al programma, dovranno essere corredate anche del rendiconto della gestione precedente, che evidenzii le modalità di utilizzo del concorso finanziario erogato.

3. Sarà accordata particolare considerazione alle istanze formulate da Soggetti nel cui Statuto sia prevista, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione dei relativi beni al Comune.

4. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, la Giunta comunale, nel determinare la misura dell'intervento finanziario terrà conto dei seguenti parametri:

- a) il numero dei soggetti direttamente e indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria del soggetto richiedente;
- b) la qualità ed il valore sociale dell'attività svolta dal soggetto stesso;
- c) la mancanza di finalità di lucro;
- d) la situazione economica del Soggetto richiedente nonché il godimento, da parte del medesimo, di benefici erogati da altri soggetti pubblici o privati;

5. Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'attività di gestione degli enti ed associazioni titolari di benefici economici assegnati ai sensi del presente regolamento.

art. 9

1. Le istanze per la concessione di interventi finanziari a concorso delle spese per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti devono essere corredate dal relativo programma, dalla indicazione dell'epoca e del luogo in cui saranno effettuate, dal preventivo finanziario nel quale risultino le spese conseguenti nonché le entrate con le quali si intende farvi fronte.

2. Nei preventivi e nei rendiconti relativi a manifestazioni, iniziative e progetti per i quali è richiesto il concorso del Comune, non possono essere comprese prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti l'ente od associazione organizzatrice e di tutti coloro che volontariamente con esse collaborano; parimenti non saranno riconosciuti oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici.

3. I contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente saranno liquidati direttamente dal Sindaco con le seguenti modalità:

- a) per il 90% entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione;
- b) per il saldo entro 30 giorni dalla presentazione al Comune del rendiconto.

4. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

5. Non saranno ammesse a finanziamento le spese eccedenti quelle preventivate.

6. Il Comune declina ogni responsabilità inerente e conseguente l'organizzazione

e lo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti destinatari di contributi finanziari dallo stesso concessi.

Art. 10

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento e, quindi, a valere per il solo anno 1996, al fine di garantire la regolare erogazione dei benefici economici ai soggetti interessati, si stabilisce che:

- a) il termine per la presentazione delle istanze di contributo è fissato entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente regolamento;
- b) l'erogazione dei benefici stessi sarà effettuata entro e non oltre i 60 giorni successivi;
- c) le istanze, redatte secondo gli schemi approvati, dovranno essere corredate da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività.
- d) la concessione di finanziamenti per manifestazioni richiesti in data antecedente l'approvazione del presente regolamento, saranno liquidati con deliberazione della Giunta comunale.